

(N. 2230-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 dicembre 1957

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici della energia atomica, concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note annesse del 3-11 luglio 1957.

ONOREVOLI SENATORI. — Le crescenti necessità energetiche dell'Italia sono ormai argomento non solo a tutti noto e — ne sono certo — oggetto per tutti di preoccupazione per l'avvenire immediato, ma altresì spunto ed occasione a vari interventi e discorsi che sono stati pronunciati in questa stessa Aula da miei eminenti colleghi, tra cui — in particolare — il senatore Focaccia.

Occorre, con quella oculata rapidità che la serietà del problema e la delicatezza degli impianti da costruire richiedono, procedere ormai sul terreno delle pratiche attuazioni.

Prossimo allo sfruttamento totale delle nostre risorse idriche, pesantemente e in misura crescente tributario verso i mercati esteri per le forniture dei combustibili tradizionali — carbone e petrolio —, il nostro Paese non ha avanti a sé che una sola alternativa, riconoscente verso la Divina Provvidenza che ha voluto arricchire la terra di risorse ancora ieri sconosciute ed illuminare le menti degli studiosi, affinché — con un largo e luminoso contributo della scienza italiana pura ed applicata — fosse dato loro modo di reperire queste risorse e trarre da esse una nuova ed estremamente potente fonte di energia.

L'Accordo che viene oggi portato al voto di questo ramo del Parlamento può ben definirsi il coronamento pratico e concreto di tutto quello che l'Italia ha fatto sinora per avvantaggiarsi delle immense possibilità offerte dalla energia nucleare. Infatti, il nostro Paese, che dal 1953 è membro del C.E.R.N. (Centro europeo di ricerche nucleari) di Ginevra; che nell'ottobre 1956 ha sottoscritto lo statuto dell'Agenzia atomica internazionale di Vienna; che il 25 marzo di quest'anno ha firmato in Roma stessa il Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom) e si accinge a firmare in seno all'O.E.C.E. varie Convenzioni destinate a riunire gli sforzi di 17 Paesi nel campo dello sfruttamento pacifico dell'energia nucleare; che ha visto presentare di recente a questo Consesso un disegno di legge inteso a gettare le basi dell'ordinamento giuridico di tale nuovissimo campo aperto alle iniziative tecniche ed industriali; che, in altre parole, ha preparato in tal modo il terreno per un passaggio a concrete realizzazioni intese a sfruttare la nuova fonte di energia, addestran-

do tecnici, aprendo la via a sempre più intensi contatti tra le proprie industrie e i fornitori esteri di materie prime ed impianti, gettando le fondamenta giuridiche, finanziarie e scientifiche di tutto il complesso di nuove strutture necessarie a questi nuovi compiti — il nostro Paese, ripeto, ha a sua disposizione ormai, con l'Accordo che ho l'onore di presentarvi, mezzi poderosi e concreti per passare alle pratiche realizzazioni.

Con questo Accordo l'Italia disporrà, per la durata di 20 anni — equivalenti alla vita media attualmente prevista di un reattore nucleare — dei mezzi da far funzionare due nuove centrali elettronucleari capaci di fornirci, durante tale periodo, ben 40 miliardi circa di kilowattora e, quel che ha del pari un'importanza notevolissima, potrà venire in possesso immediato di cognizioni tecniche, scientifiche ed industriali che gli Stati Uniti hanno accumulato in oltre un decennio ormai di studi ed esperienze compiuti nei loro laboratori ed impianti, e che — con una enorme economia di tempo e di mezzi — vengono messi a nostra disposizione onde permetterci di passare a piè pari nel campo delle concrete realizzazioni industriali.

L'Accordo pone a nostra disposizione oltre un terzo di tutto il quantitativo di uranio che — al momento della firma di esso — gli Stati Uniti offrivano in vendita al mondo intero, persino superiore di 2.000 kg. a quei 5.000 kg. da quel Paese offerti alle 80 Nazioni aderenti all'Agenzia atomica internazionale; non senza prevedere che ulteriori quantitativi di pari importanza potranno esserci concessi per altre due centrali elettronucleari, ove i combustibili per esse necessari non potessero esserci forniti dall'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom al momento in cui progetti per tali centrali fossero pronti in cantiere.

Nè va dimenticato che l'Accordo pone a nostra disposizione gli ulteriori quantitativi occorrenti al funzionamento di 4 reattori di ricerca che ad Ispra, Milano, Torino e Pisa saranno aperti ai nostri tecnici per pratici, preziosi studi e sperimentazioni che completeranno la loro preparazione ed il loro perfezionamento sulla scorta dei dati e delle informazioni che — come ho già rammentato — gli Stati Uniti ci forniranno.

La Nazione amica, con tale strumento di profonda e proficua collaborazione, ha voluto riconoscere l'urgenza di concorrere sin da ora ad alleviare le nostre preoccupazioni e ad aiutarci a far fronte al nostro crescente fabbisogno di energia, fonte di progresso e di benessere. Ma essa ha posto a fondamento di ogni sua offerta in tal campo, sia nei confronti del nostro come di ogni altro Paese, la condizione assoluta che l'impiego dei mezzi di produzione in tal modo a disposizione sia rigorosamente limitato agli usi civili e pacifici e che — a causa dell'estrema delicatezza degli impianti e delle molte incognite che tuttora esistono circa l'utilizzo proficuo dei combustibili nucleari — ogni più minuziosa misura di sicurezza venga adottata a protezione delle popolazioni e, specialmente, dei lavoratori addetti agli impianti stessi.

Donde tutta una gamma di misure di controllo e di ispezione quali è dato leggere nell'articolo X dell'Accordo in questione. Non si tratta di un particolare aspetto riscontrabile unicamente nell'Accordo con l'Italia; al contrario, si tratta di un principio generale e consueto ormai affermatosi ed accolto in ogni atto del genere. Lo si ritrova infatti, identico, negli Accordi che — contemporaneamente a quello con l'Italia — gli Stati Uniti firmarono con la Francia e con la Germania; lo si ritrova nei numerosi altri accordi che vennero, antecedentemente o successivamente, conclusi dagli Stati Uniti con la Svizzera, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Belgio, l'Olanda, ecc. Nè basta, chè — quasi con identiche espressioni — gli stessi principi, le stesse esigenze di sicurezza, le stesse necessità di controllare che neppure un grammo di materiale nucleare fornito a Paesi consumatori venga distolto per impieghi militari, li ritroviamo nel Trattato di Euratom, nella Convenzione per il controllo di sicurezza nucleare dell'O.E.C.E., nello Statuto dell'Agenzia atomica internazionale e, ancora, negli analoghi accordi di collaborazione atomica di recente stipulati o in corso di trattative fra altri Paesi produttori da una parte (Canada, Sud Africa, Gran Bretagna, ecc.) e qualsiasi Paese consumatore dall'altra.

La Commissione ha discusso approfonditamente — su rilievo del relatore — sulla portata dell'articolo XII dell'Accordo che prevede l'ipo-

tesi di disdetta, con conseguente restituzione dei materiali-fonte e nucleari speciali, nel caso in cui — creandosi l'Agenzia internazionale per l'energia atomica — tra le parti non intervenissero intese soddisfacenti in ordine ad una correlativa modifica delle disposizioni nell'Accordo contenute, particolarmente circa l'amministrazione da parte dell'Agenzia della materia sanitaria e di sicurezza.

La Commissione, lontana dall'idea di dubitare, anche in presenza del citato articolo XII, della somma utilità per l'Italia dell'Accordo di collaborazione e proprio nell'intento che se ne assicurino, al massimo possibile, la operatività, ha dato mandato al relatore di prendere in proposito contatti col Governo.

Il relatore, adempiuto il mandato ricevuto, ritiene che il Parlamento possa tranquillizzarsi sulla questione in esame, considerando:

1) che, essendosi già verificata l'ipotesi prevista nel patto XII — vale a dire la creazione dell'Agenzia atomica internazionale — la ferma volontà degli Stati Uniti e dell'Italia diretta al mantenimento e all'adempimento dell'Accordo è rimasta immutata;

2) che non è intendimento degli Stati Uniti — nello spirito di collaborazione col nostro Paese, oramai, e sotto aspetti molto più vasti, provato — di privare l'Italia dei benefici conseguenti all'accordo e, in ogni caso, che essi non le sottrarrebbero mai l'uranio necessario alle esigenze del suo sviluppo economico, ove l'Italia altre possibilità di immediato e facile rifornimento non avesse. Ipotesi, d'altra parte, non prevedibile in presenza dei trattati sull'Agenzia atomica internazionale e sull'Euratom e delle convenzioni O.E.C.E. in campo nucleare;

3) che il Governo, man mano che l'Accordo venga attuandosi e che, perciò, l'obbligo della restituzione dei materiali fosse per divenire più gravoso, curerà che la certezza del suo adempimento si consolidi sempre maggiormente;

4) che l'obbligo della restituzione del materiale « ricevuto », in caso di disdetta, debba pacificamente intendersi ristretto al materiale *non consumato*, cioè al materiale di cui lo Stato italiano o le persone private che ne avessero

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fruito fossero *in possesso* nell'epoca, secondo la chiarissima dizione del patto XII.

Con queste premesse — che il Senato si attende di sentir confermare dal Governo all'atto della decisione — ogni questione in ordine al contenuto del patto predetto può ritenersi superata.

Onorevoli colleghi: è con la profonda persuasione di contribuire alla realizzazione di nobili propositi che io vi invito pertanto a votare a favore di un disegno di legge, la cui urgenza e necessità non sono sfuggite di certo a chi conosce le ormai imperiose esigenze del

nostro sviluppo industriale, che attendono dalla ratifica di questo Accordo la possibilità di intraprendere senza indugio la pratica attuazione di piani e di progetti già pronti da alcuni mesi.

Il Senato americano ha ratificato questo Accordo sin dallo scorso agosto; mi auguro che il Senato italiano non tardi ulteriormente nel compiere un gesto analogo che torna a tutto vantaggio del nostro Paese e che il Paese attende con fiduciosa impazienza.

JANNUZZI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo di collaborazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sugli usi pacifici dell'energia atomica concluso in Washington il 3 luglio 1957, con Note connesse del 3-11 luglio 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo I, paragrafo B, dell'Accordo stesso.